



presso il
Ministero della Giustizia

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

U-AZ/14

Circ.470/XVIII Sess./2014

Ai Presidenti dei Consigli
degli Ordini provinciali
degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: Adempimenti richiesti da ANAC - **Regolamento di pubblicità e trasparenza** - attività della RPT, del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e dei Consigli territoriali - art. 2, comma 2-bis del DL 31 agosto 2013 n.101, convertito nella legge 30 ottobre 2013 n.125 - informativa urgente.

Caro Presidente,

faccio seguito alle precedenti circolari in proposito per informarTi sugli ulteriori recenti sviluppi della situazione.

Come infatti è noto, dal 1° gennaio 2015, l'Autorità Nazionale Anticorruzione avvierà l'esercizio dei propri poteri di vigilanza sul rispetto da parte degli Ordini e Collegi professionali degli obblighi derivanti dall'adeguamento alla normativa sulla trasparenza e l'anticorruzione nelle pubbliche amministrazioni, di cui alla legge 190/2012 e dei decreti delegati.

Secondo la Delibera n. 145/2014 dell'ANAC, infatti, gli Ordini e Collegi professionali ricadono formalmente tra i soggetti destinatari della normativa sulla trasparenza, nel rispetto delle loro peculiarità e dell'autonomia funzionale e organizzativa che li contraddistingue (v., in proposito, la **circolare CNI 4/11/2014 n.446**).

A tale proposito si ribadisce che, ad avviso degli Ordini e Collegi professionali confortati da autorevoli pareri, ad essi non è completamente applicabile la normativa citata, anche alla luce dei seguenti elementi:

- giurisprudenza della Corte di Giustizia europea (C-526/11 del 12 settembre 2013) secondo cui un Ordine professionale non è un organismo pubblico perché è finanziato in modo maggioritario dai contributi versati dai suoi membri, il cui importo è fissato e riscosso in base alla legge dallo stesso organismo e dispone concretamente di un'autonomia organizzativa e finanziaria che non consente di

affermare che esso si trova in una situazione di stretta dipendenza dall'autorità pubblica ;

- Regolamento UE 549/2013 (SEC 2010), disponibile al link <http://eur-ex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:174:0001:0727:IT:PDF>, che inserisce le "organizzazioni professionali o di categoria" non nel settore delle pubbliche amministrazioni, ma nel settore ben diverso delle "Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie" (S 15, par. 2.129 e 2.130);

- giurisprudenza italiana (Corte di Cassazione n. 21226 del 14 Ottobre 2011), che ha escluso che gli Ordini siano soggetti al controllo di gestione della Corte dei Conti, (cfr. altresì sentenze n. 199 del 12 Giugno 2013 e n. 326 del 19 settembre 2013 della Sezione Giurisdizionale del Veneto della Corte dei Conti, che hanno ritenuto che gli Ordini non sono soggetti al controllo contabile della Corte dei Conti);

- in base al D.L. 31 agosto 2013 n. 101, come convertito dalla legge 30 ottobre 2013 n.125, art.2, commi 2 e 2 bis, gli Ordini, i Collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa non sono gravanti sulla finanza pubblica, e si adeguano, con regolamenti propri e tenendo conto delle relative peculiarità, solo ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (v., più ampiamente, la **circolare CNI 15/11/2013 n.289**).

Si informa, infine, in aggiunta, che il TAR Lazio si esprimerà il 14 gennaio 2014, sul ricorso avverso la delibera ANAC proposto dal Consiglio Nazionale Forense.

Ciò premesso, si ricorda che la Rete delle Professioni tecniche (RPT) e il Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali (CUP) hanno sollecitato il presidente dell'ANAC, dott. Raffaele Cantone, ad istituire con urgenza il tavolo di lavoro congiunto RPT-CUP-ANAC (v. la **circolare CNI n.451/2014**), nell'ambito del quale esaminare, nel dettaglio, i dubbi interpretativi, non ancora sciolti, sulla delibera ANAC 145/2014 e stabilire, di conseguenza, un percorso di rapida definizione degli impegni a carico di Ordini e Collegi relativamente alle disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla legge 190/2012 e dei decreti delegati. Esso potrà riunirsi a breve, essendo stati nominati i rappresentanti dei rispettivi organismi.

Nelle more di avvio del tavolo, atteso che, nonostante la richiesta, *non è stata concessa ulteriore proroga al termine fissato*, la Rete delle Professioni Tecniche ha elaborato, con il contributo del Centro Studi e dell'Ufficio Legale del CNI e la collaborazione delle

strutture omologhe del CNAPPC, uno schema di Regolamento per l'attuazione della normativa, che, nel recepire gli obblighi, li adatta, anche alla luce di quanto discusso nell'incontro con il Presidente Cantone, alle peculiarità degli Ordini e Collegi professionali, tenuto conto sia dell'organizzazione territoriale e del dimensionamento delle proprie strutture amministrative, sia della valutazione della funzione amministrativa e non "politica" dei Consigli Direttivi, che ne consente l'esclusione da taluni obblighi di incompatibilità degli incarichi e di pubblicazione di dati sensibili.

Tale regolamento, data l'urgenza, è stato adottato dal Consiglio Nazionale il 19/12/2014, pur nelle more della definizione dei suoi contenuti, a seguito delle decisioni del tavolo di lavoro e conseguentemente dell'ANAC.

Il Regolamento è stato strutturato in modo da poter essere adottato, così com'è, anche dagli Ordini Territoriali, che potranno far riferimento ad un Responsabile Nazionale per la Trasparenza e l'Anticorruzione, mentre dovranno nominare referenti provinciali con compiti limitati e sostenibili.

Il CNI provvederà, in ogni caso, ad adeguarsi immediatamente alle indicazioni ed alle valutazioni che saranno quindi espresse dall'ANAC.

Si invitano, pertanto, i Consigli degli Ordini territoriali a valutare l'opportunità di adeguarsi agli obblighi di legge, su di loro incumbenti, mediante il recepimento integrale del Regolamento allegato.

Onde consentire l'implementazione delle misure in esso contemplate, si sollecitano inoltre gli Ordini territoriali a comunicare con tempestività l'eventuale adozione dell'allegato Regolamento.


I Consigli degli Ordini territoriali hanno facoltà di predisporre e adottare, nei termini di legge, una disciplina autonoma i cui contenuti dovranno risultare in ogni caso conformi ai principi di trasparenza e accesso alle informazioni stabiliti dalla pertinente normativa. Anche tale disciplina sarà sottoposta al vaglio dell'ANAC, nell'ambito della sua azione di vigilanza, secondo i tempi e le modalità stabiliti dall'Autorità medesima.

Certi di aver fatto cosa utile, pur nella complessità delle norme e procedure previste, anche nello spirito di collaborazione con gli Enti preposti ai controlli, porgiamo cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Riccardo Pellegratta)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)



ALLEGATO : Regolamento trasparenza, approvato nella seduta di Consiglio del 19 dicembre 2014.